



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 169

5 Dicembre 2018

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Definizione liti pendenti:

presentazione della domanda entro il 31 maggio 2019

(Art. 6 DL n. 119 del 23.10.2018)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l'articolo 6 del DL n. 119 del 23.10.2018 il legislatore ha introdotto una **nuova definizione delle liti pendenti che consente la possibilità di definire le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate il cui ricorso è stato presentato entro il 24.10.2018.** Secondo quanto previsto dall'istituto, **i contribuenti potranno definire le liti versando un importo pari alle maggiori imposte accertate, con esclusione di interessi e sanzioni** (importo corrispondente al valore della lite). L'importo da versare ai fini della definizione della lite è **ulteriormente ridotto nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in una pronuncia giurisdizionale non cautelare: i) qualora l'Agenzia sia**

soccombente in primo grado, deve essere **versato il 50%** del valore della lite; *ii*) nel caso in cui l’Agenzia **sia soccombente in secondo grado**, deve essere **versato il 20%** del valore della lite. Nel caso in cui la lite si riferisca solamente alle sanzioni, viene prevista la possibilità di definire il contenzioso a fronte del pagamento di una **somma pari al 40% delle sanzioni**, oppure del **15% del valore della controversia** nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia **soccombente nella precedente pronuncia**. Al fine di accedere alla definizione, i contribuenti dovranno provvedere a presentare apposita domanda entro il 31.05.2019 e a versare gli importi dovuti (la prima rata o l’importo in unica soluzione). Salvo espressa richiesta in tal senso, a seguito della presentazione della domanda di definizione la controversia non è sospesa. A prescindere dalla presentazione della domanda, **sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono nel periodo 24.10.2018 – 31.07.2019**.

Premessa

Con l’articolo 6 del DL n. 119 del 24.10.2018 è stata introdotta una **nuova possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie che consente di estinguere i procedimenti in corso al 24.10.2018 attraverso il versamento di una somma pari al valore della controversia**, ovvero la somma dichiarata ai fini della definizione del contributo unificato tributario.

La definizione prevede una riduzione nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata dichiarata soccombente in occasione di un precedente procedimento giudiziario: in tal caso **la somma da versare ai fini della definizione viene ridotta al 50 ed al 20% del valore della controversia** (a seconda che la decisione sia resa nel primo o nel secondo grado di giudizio).

Fanno eccezione le liti che vertono solamente sulle sanzioni amministrative: in tal caso viene previsto il versamento di una **somma pari al 40% delle sanzioni contestate**, ridotta al **15% nel caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Liti che vertono su imposte, sanzioni ed interessi	Definizione con il versamento di una somma pari al valore della controversia .
	Nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente in primo grado, deve essere versata una somma pari al 50% del valore della controversia .
	Nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente in secondo grado, deve essere versata una somma pari al 20% del valore della controversia .
Liti che vertono su sole sanzioni	Definizione con il versamento di una somma pari 40% delle sanzioni .
	Nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 15% delle sanzioni .
Liti che vertono su	Non è necessario alcun versamento ai fini della definizione del

sanzioni collegate a tributi	procedimento giudiziario. Si specifica che la previsione si applica solamente nel caso in cui la lite versa su sanzioni collegate al tributo.
SSD e ASD (solo per contestazioni inferiori a 30.000 euro per imposta)	Se il procedimento pende in primo grado, definizione con il versamento di una somma pari al 50% del valore della controversia e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
	Nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 10% delle sanzioni e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
	Nel caso in cui il contribuente sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 50% delle sanzioni e del 10% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

Ambito di applicazione

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DL n. 119/2018, **possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.** Sono interessate, in particolare, le liti che hanno ad oggetto atti impositivi quali atti di recupero delle agevolazioni, cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, di liquidazione, in cui **non è intervenuta una pronuncia definitiva.**

Le disposizioni in commento non prevedono alcuna limitazione relativa al grado di giudizio, pertanto possono essere definite anche le liti pendenti avanti alla Cassazione.

Viene in ogni caso richiesto che **il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018,** pertanto possono essere definite anche le liti in cui **le parti non si sono ancora costituite nel procedimento** (ad esempio perché sono ancora pendenti i termini di sospensione della mediazione).

Restano escluse dall’applicazione della definizione le liti che riguardano le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Grado di procedimento	Qualsiasi grado di procedimento.
Atto impugnato	Qualsiasi atto impositivo.
Ente coinvolto	Possono essere definite solo i procedimenti instaurati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Termine di impugnazione	Il ricorso deve risultare notificato all’ente impositore entro il 24.10.2018.
Esclusioni	Recupero Aiuti di Stato.

Importi definizione

Come anticipato in premessa, la somma da versare al fine della definizione agevolata è pari al **valore della lite**, salvo nel caso in cui vengano contestate sole sanzioni. In tal caso bisogna distinguere:

- **se le sanzioni sono collegate ad un tributo.** In tal caso non deve essere effettuato alcun versamento;
- **se le sanzioni non sono collegate ad un tributo.** In tal caso deve essere versato un importo pari al 40% della somma contestata.

La definizione agevolata prevede, inoltre, **alcune riduzioni nel caso in cui in occasione di una precedente pronuncia** (non cautelare) **l’Agenzia delle Entrate è stata dichiarata soccombente.** In tal caso:

- per le liti riferite a maggiori imposte, deve essere versata una somma pari al **50%** del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado, ed al **20%** per il secondo grado;
- per le liti riferite a sanzioni scollegate a tributi, una somma pari al **15%** dell’importo irrogato in qualsiasi ipotesi di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

Appare chiaro che, in tale ipotesi, l’interesse del contribuente consista nello “stabilizzare” la pronuncia favorevole della Commissione Tributaria impedendo qualsiasi potenziale impugnazione del provvedimento giudiziario.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui a seguito dell’esito favorevole del procedimento avanti alla Commissione Regionale il contribuente tema un’impugnazione avanti alla Corte di Cassazione (da cui potrebbe conseguire la cassazione della sentenza con rinvio al Giudice di Merito), può **definire la lite con il pagamento di una somma pari al 20% del valore della lite.**

DEFINIZIONE ART. 6 DL N. 119/2018

Liti che vertono su imposte, sanzioni ed interessi	Definizione con il versamento di una somma pari al valore della controversia.
	Nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente in primo grado, deve essere versata una somma pari al 50% del valore della controversia.
	Nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente in secondo grado, deve essere versata una somma pari al 20% del valore della controversia.
Liti che vertono su sole sanzioni	Definizione con il versamento di una somma pari 40% delle sanzioni.
	Nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 15% delle sanzioni.
Liti che vertono su	Non è necessario alcun versamento ai fini della definizione del

sanzioni collegate a tributi	procedimento giudiziario. Si specifica che la previsione si applica solamente nel caso in cui la lite versa su sanzioni collegate al tributo.
SSD e ASD (solo per contestazioni inferiori a 30.000 euro per imposta)	Se il procedimento pende in primo grado, definizione con il versamento di una somma pari al 50% del valore della controversia e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
	Nel caso in cui l'Agenda sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 10% delle sanzioni e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
	Nel caso in cui il contribuente sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 50% delle sanzioni e del 10% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

Con riferimento a **Società sportive dilettantistiche e Associazioni sportive dilettantistiche**, si segnala che **l'articolo 7 del DL n. 19/2018 ha fornito disposizioni ad hoc che prevedono un trattamento di maggior favore per la definizione delle liti di tali soggetti.**

DEFINIZIONE ART. 7 DL N. 119/2018

SSD e ASD (solo per contestazioni inferiori a 30.000 euro per imposta)	Se il procedimento pende in primo grado, definizione con il versamento di una somma pari al 50% del valore della controversia e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
	Nel caso in cui l'Agenda sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 10% delle sanzioni e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
	Nel caso in cui il contribuente sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 50% delle sanzioni e del 10% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

Importi definizione

Secondo quanto previsto dall'articolo 6, **ai fini della definizione** viene prevista la **presentazione di un'apposita domanda ed il pagamento degli importi dovuti in autoliquidazione entro il prossimo 31.05.2019.** E' possibile rateizzare l'importo in un massimo di 20 rate trimestrali, ma solo nel caso in cui l'importo complessivo superi i 1.000 euro.

Il pagamento della rate successive alla prima scade il 31.08, 30.11, 28.02 e 31.05 di ciascun anno a decorrere dal 2019.

VERSAMENTO E DEFINIZIONE

Somme fino a 1.000 euro	Versamento entro il 31.05.2019.
--------------------------------	---------------------------------

Somme superiori a 1.000 euro	Versamento entro il 31.05.2019.
	Pagamento fino a 20 rate trimestrali. Pagamento della prima rata 31.05.2019 e delle successive in data 31.08 / 30.11 / 28.02 / 31.05 di ogni anno a decorrere dal 2019.

Con riferimento alla definizione, si segnala che **l'adesione alla procedura da parte di un coobbligato produce effetto in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.**

Viene prevista, inoltre, la **possibilità di scomputare dai versamenti le somme corrisposte a titolo di esecuzione provvisoria.**

La sospensione del procedimento deve essere **richiesta dalla parte interessata**: in tal caso viene concessa la sospensione del procedimento giudiziario fino al 10.06.2019. Se il contribuente **presenta la documentazione di pagamento relativa alla definizione, il procedimento viene ulteriormente sospeso fino al 31.12.2020.** Vengono, inoltre, sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono nel periodo 24.10.2018 – 31.07.2019.

L'eventuale diniego alla definizione viene notificato entro il 31.07.2020 con le modalità previste per gli atti processuali ed è impugnabile entro 60 giorni dianzì all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Il contribuente **può impugnare, se possibile, il diniego della definizione unitamente all'atto impugnato.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti